



COMUNE DI MINEO

PROVINCIA DI CATANIA

☎ 0933/981258

☎ 0933/981548

✉ Piazza Buglio, 40 - 95044

Codice Fiscale N. 82001450871

Prot.n. 7053

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 16.05.2018

OGGETTO: Prevenzione incendi.

IL SINDACO

Richiamati:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale è stato istituito il Servizio di Protezione Civile e riconosce il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la Legge Regionale 31 agosto 1998, n.14, che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n.112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16, che dispone:
 - all'art. 33, l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42, "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- la Legge 21/11/2000, n. 353, "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Legge Regionale 14 Aprile 2006, n. 14, di modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 Agosto 2007, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione", che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.

Visto il T.U. della legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Visto il titolo III del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, "Codice della Strada";

Visti gli artt. 423, 423-bis, 449, 650 e 652 del C.P.;

Vista la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati può costituire pericolo d'incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico utilizzo, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi pericolosi per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

Per quanto sopra premesso e ritenuto,

ORDINA

- 1) **Per tutto l'arco dell'anno**, è fatto divieto buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Inoltre, nel periodo compreso tra il **01 giugno ed il 30 settembre**, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
 - accendere fuochi;
 - far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 - fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

- 2) A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto obbligo, entro il termine perentorio del 01 giugno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

- 3) Nei terreni coltivati a seminativo, è fatto obbligo realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 nella quale non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

- 4) Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10.

- 5) Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
 - i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6;
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
 - il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., dovrà essere effettuato a motore spento;
 - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10 e per ogni trattore uno di almeno litri 8;

- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

6) Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 91 del 24.06.2014, che modifica l'art. 256 bis del D.L. 152/2006 "Codice dell'Ambiente", è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da stalli, potature o ripuliture di tale materiale.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 mc vuoto per pieno per ettaro. Dette attività devono essere effettuate in aree libere dalla presenza di qualsiasi tipo di vegetazione ed in orari non compresi tra le 10.00 e le 18.00.

In ogni caso nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla regione Sicilia, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

DISPONE

Che ai soggetti inottemperanti la presente Ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), in applicazione di quanto previsto dall'art 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ferme restando, inoltre, le norme previste dagli artt. 423, 423-bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza saranno, altresì, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

Che tutti i Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, diano immediata comunicazione ad uno dei seguenti numeri:

1515	Corpo Forestale della Regione Siciliana
115	Vigili del Fuoco
0933 98 12 58	Polizia Municipale di Mineo
335 74 43 873	Polizia Municipale di Mineo
0933 98 10 02	Stazione Carabinieri di Mineo
335 53 51 210	Volontari Protezione Civile "ISIDE" di Mineo

Che copia della presente Ordinanza, venga trasmessa alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania (con sede a Sant'Agata Li Battiati), alla Provincia Regionale di Catania, al Distaccamento del Corpo Forestale di Caltagirone, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Catania, all'Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, affinché, nell'ambito delle attività istituzionali di rispettiva competenza, esercitino l'attività di vigilanza.

Che la presente ordinanza annulli le precedenti riguardanti la medesima materia.

Che alla presente ordinanza sia data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Mineo <http://www.comune.mineo.ct-egov.it/> e mediante l'affissione di avvisi murali.

E' fatto obbligo a tutti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

16-05-2018



IL SINDACO
 Avv. Anna Aloisi